

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTANTI, CUSUMANO, COTTONE, MATTARELLA,
PELLEGRINO**

Presentata il 26 settembre 1969

Istituzione di una sezione distaccata di Corte d'appello in Trapani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di istituire in Trapani la sezione distaccata della Corte d'appello è già stata avvertita da circa un decennio. Si tratta, in verità, di una esigenza, divenuta ormai troppo urgente e pressante, sia per il notevole sviluppo che si sta verificando nella provincia di Trapani nel campo turistico ed industriale, sia per la magnifica attività marittima che vi si svolge e che di giorno in giorno diventa sempre più intensa e importante. Tutto ciò indubbiamente prelude ad un crescente aumento degli affari giudiziari civili e penali e delle vertenze nel campo del diritto della navigazione. Se si tiene conto del fatto che la Corte d'appello di Palermo è quanto mai carica di affari giudiziari e che il notevole sviluppo raggiunto dalla provincia di Trapani, che tra l'altro conta 437.464 abitanti, aggrava ancor più la precaria situazione in atto esistente, l'istituzione di una sezione staccata di Corte di appello in Trapani è più che mai giustificata. Senza dire che l'auspicata istituzione metterebbe in grado i cittadini meno abienti di difendersi nel modo dovuto, in quanto l'amministrazione della giustizia nei luoghi dove i fatti o i reati si sono verificati, oltre a rispondere ad un elementare principio di giustizia, comporterebbe minori sacrifici economici per gli interessati.

È inoltre da mettere in rilievo che un simile provvedimento agevolerebbe la rapida conclusione dei giudizi con notevoli economie e da parte dei cittadini e da parte della giustizia. Per ultimo è da ricordare che tale istituzione non comporterebbe alcuna spesa in quanto la sezione staccata della Corte d'appello potrebbe trovare degna sede nel palazzo di giustizia di Trapani, nel quale è previsto e già in fase di avanzata costruzione un piano proprio per tale Corte. Né sarebbe necessario un aumento degli organici della Magistratura in quanto si tratta di sezione staccata.

I cittadini della provincia di Trapani, gli enti che hanno dibattuto il problema ed i consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Trapani e Marsala, confidano nella pronta adesione del Governo alla proposta e nel completo accoglimento da parte del Parlamento italiano dell'importante provvedimento, che oltre ad essere di pubblica necessità risponde ad un basilare principio di giustizia immediata ed efficiente.

Tale provvedimento si è reso ancor più opportuno dopo la creazione di altro tribunale nella provincia e cioè con la recente istituzione del tribunale di Marsala.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Trapani una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Palermo, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Trapani e Marsala.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e nell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello di Trapani.

ART. 4.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Palermo alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte d'appello di Trapani sono di ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già sono in corso, sempre alla data indicata nell'articolo precedente.